

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 308

23 dicembre 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Sommario

Regolamento (CEE) n. 2093/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti	1
Regolamento (CEE) n. 2094/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune	7
Regolamento (CEE) n. 2095/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune	11
Regolamento (CEE) n. 2096/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che modifica il regolamento n. 172/67/CEE relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione	12

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

68/414/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	14
---	----

68/415/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto	17
---	----

Sommario (seguito)

68/416/CEE:

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi 19

68/417/Euratom:

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente l'approvazione di due modificazioni dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» .. 20

68/418/CECA:

Decisione del 20 dicembre 1968 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio relativa alla nomenclatura di taluni prodotti 21

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per i prodotti oggetto del presente regolamento la produzione nella Comunità è attualmente inesistente o insufficiente a coprire in particolare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici;

considerando che per tutti i prodotti di cui trattasi è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi solo parzialmente in certi casi, a causa in particolare dell'esistenza di una produzione comunitaria, e totalmente in altri casi;

considerando che il Consiglio di associazione, istituito con l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, ha dato il suo accordo per una sospensione dei dazi sull'essenza di trementina della sottovoce 38.07 A e sulle colofonie della sottovoce 38.08 A, conformemente al protocollo n. 10 allegato al detto Accordo; che per tali materie prime la produzione della Comunità e della Grecia è attualmente insufficiente a soddisfare le esigenze delle industrie trasformatrici della Comunità; che le dette sospensioni per i prodotti precitati non pregiudicano in modo grave o ingiustificato la produzione comunitaria; che, d'altra parte, tali sospensioni lasciano sussistere per la produzione greca esportabile verso la Comunità economica europea un margine preferenziale attualmente sufficiente;

considerando che per la guanina greggia della sottovoce 38.19 T una sospensione totale del dazio appare

giustificata in particolare dalla preoccupazione di armonizzare i dazi secondo il grado di lavorazione dei prodotti;

considerando che è attualmente impossibile valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati e che pertanto è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo; che la durata della loro validità deve essere stabilita in funzione dell'interesse della produzione comunitaria; che tale durata è pertanto fissata in 6 mesi, 1 anno o 2 anni, a seconda dei casi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate al presente regolamento sono sospesi sino al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Dette sospensioni sono valide:

- dal 1° gennaio sino al 30 giugno 1969 per i prodotti di cui alla tabella I;
- dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1969 per i prodotti di cui alla tabella II;
- dal 1° gennaio 1969 sino al 31 dicembre 1970 per i prodotti di cui alla tabella III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.27	Acrilonitrile monomero	8 %
ex 39.01 C VI	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalla Nota 3 b) del Capitolo 39	11 %
ex 40.11 C	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (a): — pneumatici dei 3 seguenti tipi: 50 × 20; 26 PR, 24 × 7,7; 14 PR, 10 × 14; 22 PR.	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 03.01 A I b)	Salmoni, freschi, refrigerati o congelati	8 %
ex 03.01 B I d)	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) freschi, refrigerati o congelati	5 %
ex 03.01 B I g)	Sarde, della specie <i>sardinops sagax ocellata</i> (dette «pilchards»), fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera (a)	8 %
ex 03.01 C	Uova di lumpo (<i>Cyclopterus lumpus</i>), fresche, refrigerate o congelate	10 %
ex 03.02 A I c)	Acciughe (<i>Engraulis</i> sp.p.) semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di un contenuto netto di 10 kg o più	sospensione totale
ex 03.02 C	Uova di lumpo (<i>Cyclopterus lumpus</i>), semplicemente salate o in salamoia, secche o affumicate	11 %
ex 07.01 A I	Patate da semina delle varietà «Majestic» e «Kennebec»	7 %
ex 07.01 P II	Galletti o gallinacci	5,5 %
ex 08.01 A	Datteri destinati alla fabbricazione di alimenti preparati per il bestiame (a)	6 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 08.02 A II a) b)	Arance amare o melangole	8 %
08.08 C	Mirtilli neri	5,5 %
09.10 C I	Zafferano, non tritato né macinato	10 %
ex 12.07 K	Foglie di iaborandi (<i>pilocarpus jaborandi</i>)	sospensione totale
ex 12.07 K	Boccioli di sofora japonica	sospensione totale
ex 12.07 K	Semi di strofanto (<i>Strophantus kombe</i>).....	sospensione totale
ex 12.07 K	Semi di colchico (<i>Colchicum autumnale</i>), Foglie di duboisia (<i>Duboisia myoporoides</i>), Segale cornuta (<i>Secale cornutum</i>), Foglie, semi, radici e altre parti dello stramonio (<i>Datura stramonium</i>).....	sospensione totale
ex 13.02 B	Balsamo del Canada	sospensione totale
14.02 B I	Crine vegetale	sospensione totale
ex 16.05 A	Granchi delle varietà «King», «Hanasaki», «Kegani» e «Quenn», semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 2 kg o più (a)	9 %
ex 27.07 G	Prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo (a)	sospensione totale
ex 27.14 C	Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati alla fabbricazione del nerofumo (a)	sospensione totale
ex 28.55 B	Fosfuri di ferro (ferrofosfori) contenenti, in peso, 15 % o più di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o dell'acciaio (a)	sospensione totale
ex 29.01 C I	Pineni	8 %
ex 29.01 D VII	Viniltoluolo	6 %
ex 29.02 B	Esaclorociclopentadiene	sospensione totale
ex 29.03 B II	1-Nitropropano; 2-nitropropano	8 %
ex 29.06 A IV	2,3,6-Trimetilfenolo	sospensione totale
ex 29.09	Ossido di butilene	9 %
ex 29.13 A I b)	Metilisoamilchetone	10 %
ex 29.13 B I b)	Canfora naturale raffinata.....	sospensione totale
ex 29.13 B II	Deidroprogesterone (4,16-pregnadiene-3,20-dione)	6 %
ex 29.13 D I	1,4,17(20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one	9 %
ex 29.13 D I	4,17(20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	9 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.13 D I	16-Alfa-metilpregnenolone.....	6 %
ex 29.13 D I	Pregnenolone	6 %
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	sospensione totale
ex 29.13 G III	2,3 Dicloro-1,4-naftochinone.....	10 %
ex 29.13 G III	Decaclorotetraciclodecane	10 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnenolone acetato	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-1,4,9(11)-pregnatriene-17-alfa, 21-diolo-3,20-dione-21 acetato.....	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Alfa-metil-allopregnane-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3,20-dione-11 paratoluensolfonato-21 acetato	9 %
ex 29.14 A II c) 5	16,17-Epossipregnanolone acetato	6 %
ex 29.14 A II c) 5	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossi-pregn-16-en-20-one)	6 %
ex 29.15 A IV a)	Acido sebaco.....	3 %
ex 29.15 B	Acido esacloro-endometilen-tetraidrotalico e sua anidride	8 %
ex 29.15 C III	Acido trimellitico e sua anidride	sospensione totale
29.16 A III a)	Tartrato di calcio greggio	3,5 %
ex 29.16 D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	10 %
ex 29.16 D	Acido 3,6-endoxo-esaidrotalico e suo sale di sodio	10 %
ex 29.17	Solfato di dietile	sospensione totale
ex 29.23 D V	Acido 3-amminopropionico (beta-alanina)	8 %
29.25 B II a)	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11 %
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico	6 %
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone-acetato	6 %
ex 29.31 B	Tio-bis-di sec-amilfenolo	6 %
ex 29.35 T	Dicloruro di 1,1'-dimetil-4,4'-dipiridilio	10 %
ex 29.35 T	Diosgenina e suoi esteri	sospensione totale
ex 29.35 T	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendiammina).....	8 %
ex 29.35 T	4-Ciano-piridina	8 %
ex 29.36	Para-amminobenzen-sulfonil-guanidina.....	7 %
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo	sospensione totale
ex 29.39 D II	6-Alfa-metilprednisolone; 21-desossi-6-alfametil-9 alfa-fluoro-prednisolone	9 %
ex 29.39 D II	9-Alfa fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17 alfa valerato (valerianato)	7 %
ex 29.40	Bromelina	sospensione totale
29.41 A	Digitaline	6 %
ex 29.41 D	Glucoside puro di scilla	6 %
ex 29.41 D	Sale di calcio del sennoside A e B	6 %
ex 29.41 D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6 %
ex 29.42 C VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	6 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 29.44 D	Cefaloridina	sospensione totale
ex 29.44 D	Eritromicina e suoi derivati	4,5 %
ex 29.44 D	Gentamicina	sospensione totale
ex 30.01 A I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, polverizzati	5 %
ex 30.01 B	Fattore intrinseco (Estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati) ...	5 %
ex 30.01 B	Estratto di fegato di bovini	5 %
ex 32.04 A IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	sospensione totale
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:	
	A. Essenza di trementina	3 %
	B. Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3 %
	C. altri	3 %
38.08 A	Colofonie (comprese le «peci resinose»)	3,5 %
ex 38.08 C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4 %
ex 38.08 C	Alcole idroabietilico tecnico	sospensione totale
ex 38.19 D	Acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	8 %
ex 38.19 T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	sospensione totale
ex 38.19 T	Miscele di mercaptani terziari	9 %
ex 38.19 T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente)	sospensione totale
ex 38.19 T	Diosgenina greggia	sospensione totale
ex 38.19 T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate alla costruzione di aeroplani (a)	sospensione totale
ex 38.19 T	Sospensione acquosa di microcapsule contenenti un colorante nella sua forma leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	9 %
ex 39.01 C IV	Resine epossidiche, sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate alla fabbricazione di aeroplani (a)	sospensione totale
ex 39.02 C III	Polisolfotileni alogenati, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39	4 %
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80 %, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (a)	4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalla Nota 3 a) e b) del Capitolo 39	4 %
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di blocchi ..	12 %
ex 39.02 C XIV b)	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, sotto forma di lastre conformemente alla Nota 3 d) del Capitolo 39	12 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa (non plastificata)	4 %
ex 39.03 B V a) 2	Etilossietilcellulosa (insolubile nell'acqua)	4 %
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilmetilcellulosa	9,5 %
ex 39.05 C	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,020 mm	sospensione totale
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	sospensione totale
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	sospensione totale
ex 41.05 B I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	sospensione totale
ex 44.15 B	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (a)	sospensione totale
ex 44.28 C	Tegole («Bardeaux») per tetti e facciate, di legno di conifere	sospensione totale
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:	
	A. Sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, di spessore di più di 30 mm	3 %
	B. altri	3 %
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4 %
ex 48.01 E II	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (a)	sospensione totale
ex 51.01 A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	sospensione totale
51.01 B I	Filati di fibre tessili artificiali, a vacuoli	sospensione totale
ex 62.05 C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (a)	sospensione totale
70.19 A I a)	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente	sospensione totale
70.19 A III a)	Imitazioni di pietre preziose e semipreziose, tagliate e lucidate meccanicamente	sospensione totale
73.05 A	Polveri di ferro o di acciaio	4 %
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (a)	sospensione totale
ex 81.04 K I	Spugna di titanio	sospensione totale
ex 81.04 M	Uranio impoverito in U 235: — greggio; cascami e rottami	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
ex 88.05 B	Simulatori di volo di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	sospensione totale
ex 89.05	Apparecchi galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (a) ..	sospensione totale

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (autonomi)
28.51 A	Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5 000 (Euratom)	sospensione totale

REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per le voci nn. 03.01, 06.02, 06.04, 23.02, 45.04, 73.18 come pure per la nota 8 del capitolo 48, le modifiche indicate nella tabella I allegata al presente regolamento sono motivate da ragioni economiche o tecniche, e in particolare dalla preoccupazione di assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e di favorire gli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi utilizzando una nomenclatura più conforme agli usi del commercio internazionale;

considerando che occorre apportare al primo e all'ultimo comma del punto A (Prodotti destinati a talune categorie di navi) delle disposizioni speciali che figura-

no nelle disposizioni preliminari, nonché ai testi delle voci nn. 11.02, 20.06, 23.06, 35.06, 41.02 ed alla nota del capitolo 10, della tariffa doganale comune, talune modifiche indicate nella tabella II allegata al presente regolamento, al fine di eliminare in una o più versioni di detta tariffa talune imperfezioni o inesattezze di redazione e ottenere così una migliore concordanza fra le quattro versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dei dazi, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, è modificata in conformità della tabella I allegata al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

Articolo 2

Le varie versioni del regolamento (CEE) n. 950/68 sono modificate in conformità della tabella II allegata al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

ALLEGATO

TABELLA I

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi	convenzionali
1	2	3	4
03.01	... (immutato) ... :		
	A. (immutato):		
	I. (immutato)		
	II. Anguille:		
	a) dal 1° aprile al 30 settembre	10 %	8 %
	b) dal 1° ottobre al 31 marzo	10 %	5 %
	III. altri	10 %	9,2 %
	B. e C. (immutato)		
06.02	... (immutato) ... :		
	A. e B. (immutato)		
	C. Barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
	D. altri	15 %	14,2 %
06.04	... (immutato) ... :		
	A. Licheni delle renne	10 %	esenzione
	B. altri:		
	I. freschi	12 %	11,2 %
	II. semplicemente disseccati	10 %	9,2 %
	III. non nominati	17 %	—
23.02	... (immutato) ... :		
	A. (immutato)		
	B. di legumi:		
	I. aventi tenore in amido superiore al 7 % in peso	21 %	—
	II. altri	8 %	—

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi	convenzionali
1	2	3	4
45.04	... (immutato) ... : A. Rondelle destinate alla fabbricazione di tappi a corona (a) B. altri	11 % 20 %	18,4 % 18,4 %
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: A. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (a) B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno C. altri	14 % 14 % 14 %	10,8 % 10,8 % 12,4 %

(a) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

da 1 a 7 (immutato)

«8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49. Tuttavia i modelli per la sartoria, di carta o di cartone, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.»

TABELLA II

A. Versione in lingua tedesca

N. della tariffa	Designazione delle merci
11.02	Grütze und Grieß: Getreidekörner, geschält, perlförmig geschliffen, geschrotet oder gequetscht (einschließlich Flocken), ausgenommen enthülster, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis; Getreidekeime, auch gemahlen: A. Grütze und Grieß: I — X (immutato) B. Getreidekörner, geschält: I — IX (immutato)
35.06	... (immutato) ... : A. ... (immutato) ... : I. pflanzliche Klebstoffe: ...
41.02	... (immutato) ... A. indische Kipsleder, ganz ... (il resto immutato) ...

CAPITOLO 10

CEREALI

Nota

Geschälte oder anders bearbeitete Getreidekörner gehören nicht zu Kapitel 10. Enthülster, geschliffener oder glasierter Reis und Bruchreis bleiben jedoch in Tarifnr. 10.06.

B. Versione in lingua francese

N. della tariffa	Designazione delle merci
20.06	... (immutato) ... : A. ... (immutato) ... B. ... (immutato) ... : I. avec addition d'alcool: da a) a f) ... (immutato) ... II. sans addition d'alcool: da a) a c) ... (immutato) ...

C. Versione in lingua italiana

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi

Primo comma:

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

Ultimo comma:

La sospensione di cui sopra non è applicabile ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta (spintori), qualunque sia la classificazione tariffaria di tali navi.

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

N. della tariffa	Designazione delle merci
20.06	... (immutato) ... : A. ... (immutato) ... B. ... (immutato) ... : I. con aggiunta di alcole: da a) a f) ... (immutato) ... II. senza aggiunta di alcole: da a) a c) ... (immutato) ...
23.06	... (immutato) ... : A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: B. ... (immutato) ...

D. Versione in lingua olandese

N. della tariffa	Designazione delle merci
20.06	<p>...(immutato)...:</p> <p>A. ...(immutato)...</p> <p>B. ...(immutato)...:</p> <p>I. met toegevoegde alcohol: da a) a f)...(immutato)...</p> <p>II. zonder toegevoegde alcohol: da a) a c)...(immutato)...</p>
84.45	<p>...(immutato)...:</p> <p>C. ...(immutato)...:</p> <p>da I. a VII....(immutato)...</p> <p>VIII. Machines voor het frezen, steken, schaven of slijpen, van tandwielen: a) e b)...(immutato)...</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968,
relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

Articolo 1

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

La tabella dei dazi riportata in allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, è modificata in conformità della tabella allegata al presente regolamento.

considerando che per le sottovoci 73.12 B II, 73.13 B II a), 73.15 A V b), 73.15 A VI b) 1, 73.15 B V b) e 73.15 B VI b) 2 aa), le modifiche indicate nella tabella allegata al presente regolamento sono motivate da ragioni tecniche e in particolare dalla preoccupazione di assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

TABELLA

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi	convenzionali
73.12	... (immutato) ... B. semplicemente laminati a freddo: II. altri	(immutato)	(immutato)
73.13	... (immutato) ... B. (immutato) II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: a) di 3 mm o più	(immutato)	(immutato)
73.15	... (immutato) ... A. (immutato) V. (immutato): b) semplicemente laminati a freddo	(immutato)	(immutato)
	VI. (immutato): b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 1. di 3 mm o più	(immutato)	(immutato)
	B. (immutato): V. (immutato): b) semplicemente laminati a freddo	(immutato)	(immutato)
	VI. (immutato): b) (immutato): 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: aa) di 3 mm o più	(immutato)	(immutato)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/68 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che modifica il regolamento n. 172/67/CEE relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune

dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4 bis,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 253 del 16. 10. 1968, pag. 2.

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 644/68 del Consiglio⁽²⁾, ha previsto all'articolo 6 bis un regime di sovvenzione e di tassa destinata a ristabilire l'equilibrio fra il mercato del grano tenero denaturato ed il mercato degli altri cereali da foraggio quando l'Italia si avvale della possibilità conferitale dall'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno prevedere, come per i cereali da foraggio, la possibilità, per lo Stato membro di provenienza, di versare allo spediteore che ne faccia richiesta la sovvenzione che l'Italia deve concedere per le consegne di grano tenero denaturato, disponendo a carico dello Stato membro di provenienza l'obbligo di informare la Repubblica italiana di tale versamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE, il testo del paragrafo 1 e quello del secondo trattino del paragrafo 2 sono completati dal testo seguente: «... , a meno che detta sovvenzione sia stata, su richiesta dello spediteore, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza, che ne informa senza indugio la Repubblica italiana. Quest'ultima tiene costantemente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione in vigore».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 30. 5. 1968, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(68/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un'importanza crescente nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici; che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti in provenienza da paesi terzi potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità, e che è quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità;

considerando che una crisi degli approvvigionamenti potrebbe verificarsi in maniera imprevista, e che è quindi indispensabile predisporre fin da ora i mezzi necessari per ovviare ad una eventuale penuria;

considerando che a tal fine è necessario potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi degli Stati membri mediante la costituzione e il mantenimento di un livello minimo di scorte dei prodotti petroliferi più importanti;

considerando che la produzione nazionale contribuisce da sola alla sicurezza di approvvigionamento; che le condizioni della produzione comunitaria e la

maggior sicurezza di approvvigionamento ad essa inerente giustifica per gli Stati membri la possibilità di mettere l'obbligo di costituzione delle scorte a carico delle importazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate al fine di mantenere in modo permanente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 7, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari ad almeno 65 giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'articolo 3.

La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio estratto dal suolo dello Stato membro considerato può essere dedotta sino ad un massimo del 15 % di detto consumo.

Non figurano nel consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di costituzione di scorte le imprese interessate, sino ad un ammontare pari alla quantità di prodotti che esse fabbricano a partire dal petrolio greggio estratto dal suolo nazionale.

⁽¹⁾ GU n. 20 del 6. 2. 1965, pag. 330/65.

Articolo 3

Sono prese a base del calcolo del consumo interno le seguenti categorie di prodotti:

- benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori d'aviazione a reazione, del tipo benzina),
- gasoli, oli per motori Diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene,
- oli combustibili.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la rilevazione statistica relativa alle scorte esistenti alla fine di ciascun trimestre, stabilita conformemente alle disposizioni degli articoli 5 e 6, precisando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. La comunicazione deve essere fatta entro i 90 giorni successivi alla fine del trimestre.

Articolo 5

Nella rilevazione statistica delle scorte di cui all'articolo 4, i prodotti finiti sono presi in considerazione secondo il tonnellaggio reale; il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono presi in considerazione:

- in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato considerato;
- oppure sulla base dei programmi di produzione per l'anno in corso delle raffinerie dello Stato considerato;
- oppure in base al rapporto esistente tra la quantità globale dei prodotti soggetti all'obbligo di costituzione di scorte, fabbricati nello Stato considerato nel corso dell'anno civile precedente, e la quantità di petrolio greggio utilizzata nel corso dello stesso anno, e ciò nel limite del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).

Qualora siano destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all'articolo 3, i prodotti di miscela possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.

Articolo 6

1. Ai fini del calcolo del livello minimo di cui all'articolo 1, sono da considerarsi scorte da includere nella rilevazione statistica di cui all'articolo 4, esclusivamente i quantitativi di cui uno Stato può interamente disporre qualora sorgessero difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, dette scorte devono trovarsi nel territorio dello Stato considerato.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro possono essere costituite scorte per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari.

In tal caso, lo Stato membro nel cui territorio sono immagazzinate tali scorte non può opporsi al loro trasferimento nell'altro Stato membro; su tali scorte esso esercita il proprio controllo nella misura del possibile, ma non le include nella sua rilevazione statistica. Lo Stato membro cui le scorte sono destinate può includerle nella sua rilevazione statistica.

I progetti di accordi di cui al primo comma sono comunicati alla Commissione che può comunicare le sue osservazioni ai governi interessati. Gli accordi, a conclusione avvenuta, sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri.

Tali accordi devono soddisfare alle seguenti condizioni:

- avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati dalla presente direttiva;
- indicare la procedura per garantire il controllo e l'identificazione delle scorte previste;
- essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;
- precisare che, se è prevista una possibilità di risoluzione unilaterale, essa non ha effetto in caso di crisi degli approvvigionamenti, e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata di ogni risoluzione.

3. Alle condizioni indicate al paragrafo 1, possono essere inclusi nelle scorte:

- i quantitativi a bordo di petroliere che si trovano in un porto per lo scarico, dopo che sono state adempite le formalità portuali;

- i quantitativi immagazzinati nei porti di scarico;
- i quantitativi contenuti nei serbatoi esistenti all'entrata degli oleodotti;
- i quantitativi contenuti nei serbatoi delle raffinerie, ad eccezione dei quantitativi esistenti nelle condotte e negli impianti di lavorazione;
- i quantitativi che si trovano nei depositi delle raffinerie e delle imprese d'importazione, di immagazzinaggio o di distribuzione all'ingrosso;
- i quantitativi che si trovano nei depositi delle imprese grandi consumatrici e che sono conformi alle disposizioni nazionali riguardanti l'obbligo di scorte permanenti;
- i quantitativi in fase di trasporto a mezzo chiatte, e navi di cabotaggio all'interno delle frontiere nazionali sui quali può essere effettuato un controllo dalle autorità responsabili e se detti quantitativi possono essere resi disponibili immediatamente.

Di conseguenza, debbono fra l'altro essere esclusi dalla rilevazione statistica il petrolio greggio che si trova nei giacimenti, i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima, i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui al paragrafo 2, i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi delle stazioni di distribuzione e presso i piccoli consumatori. Devono inoltre essere esclusi dalla rilevazione statistica i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli riservati loro presso società petrolifere.

Articolo 7

Qualora intervengano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio della Comunità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, organizza consultazioni fra gli Stati membri.

Salvo in caso di particolare urgenza o per soddisfare necessità locali di lieve entità, gli Stati membri si astengono, prima della consultazione di cui sopra, dall'effettuare sulle scorte prelievi che abbiano l'effetto di ridurle sotto il livello minimo obbligatorio.

Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i prelievi effettuati sulle scorte di riserva e comunicano nel più breve tempo:

- la data alla quale le scorte sono diventate inferiori al minimo obbligatorio;
- i motivi per cui sono stati effettuati i prelievi;
- le misure eventualmente prese per ricostituire le scorte;
- se possibile, il probabile andamento delle scorte durante il periodo in cui rimarranno inferiori al minimo obbligatorio.

Articolo 8

La costituzione di scorte a norma delle disposizioni della presente direttiva dovrà essere compiuta entro i più brevi termini a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, al più tardi il 1° gennaio 1971.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese a tal fine.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto

(68/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV F 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenario speciale che tiene conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la quinta serie di misure che figurano in detto scadenario prevede che l'accesso alle varie forme di aiuto per gli agricoltori cittadini degli altri Stati membri sarà assicurato da ciascuno Stato membro, all'inizio del terzo anno della terza tappa, alle stesse condizioni applicabili ai propri cittadini;

considerando che i termini del programma generale considerano tutti i tipi di aiuto distribuiti sotto qualsiasi forma, purché siano destinati all'agricoltore stabilito nel paese ospitante, ai beni da lui sfruttati, ai mezzi da lui utilizzati o ai beni da lui prodotti; che è opportuno peraltro escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le prestazioni dei regimi di sicurezza e previdenza sociale, che costituiranno oggetto di misure al termine del periodo transitorio, conformemente allo scadenario previsto dal programma generale;

considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per

l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi ⁽⁴⁾ e della direttiva del Consiglio, del 2 aprile 1963, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni ⁽⁵⁾ godono già dell'assimilazione ai cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme d'aiuto;

considerando che la facoltà per i beneficiari di ottenere mutui contro rimborso, eventualmente con abbuono di interessi, è già stata riconosciuta dalla direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativa alla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni seguenti, gli Stati membri aboliscono a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio un'attività agricola non salariata o vi si stabiliscono a tale scopo, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni relative all'accesso alle varie forme d'aiuto.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per accesso alle diverse forme di aiuto s'intende la facoltà per i beneficiari di ottenere aiuti, in denaro o natura, sotto qualsiasi forma, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato in cui sono stabiliti, in partico-

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.⁽²⁾ GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 16.⁽³⁾ GU n. 158 del 18. 7. 1967, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.⁽⁵⁾ GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.⁽⁶⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 13.

lare sovvenzioni, garanzie di mutui, abbuoni d'interesse ed esenzioni fiscali, ad esclusione dei vantaggi dei regimi di previdenza o sicurezza sociale.

2. Ai sensi della presente direttiva per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01 — agricoltura, della «classification internationale type, par industries, de toutes les branches d'activité économique»⁽¹⁾), in particolare:

- a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre;
- b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele;

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie quando queste operazioni sono compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

Gli Stati membri aboliscono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di aver accesso alle varie forme di aiuto o subordinano tale accesso a condizioni speciali;

— risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai propri cittadini per quanto concerne l'accesso alle varie forme di aiuto.

Gli Stati membri vigilano inoltre affinché si evitino discriminazioni nei confronti dei beneficiari, qualunque sia la natura dell'organismo che distribuisce gli aiuti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri non concedono ai loro cittadini, in vista o in occasione del loro stabilimento in un altro Stato membro, alcun aiuto diretto o indiretto, segnatamente sotto forma di mutui, che abbia l'effetto di falsare le condizioni di stabilimento nel paese ospitante.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

⁽¹⁾ Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Études statistiques, série M, n° 4, riv. 1, Nuova York 1958.*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(68/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi⁽¹⁾;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva, prevede la possibilità di costituire, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari, scorte sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese con sede in un altro Stato membro;

considerando che sembra opportuno prevedere determinate modalità per il caso in cui tali accordi non intervengano entro un termine ragionevole ovvero non vengano rispettati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora un accordo intergovernativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968 non sia intervenuto fra i governi interessati entro un termine di otto mesi a decorrere

dalla notifica della suddetta direttiva, ovvero qualora tale accordo non sia rispettato, i governi interessati ne informano la Commissione.

La Commissione può proporre ai governi interessati misure adeguate al fine di superare le difficoltà.

Articolo 2

Qualora un accordo intergovernativo non intervenga entro i tre mesi successivi alla data in cui la Commissione ha proposto misure adeguate al fine di superare le difficoltà, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di direttiva o di qualsiasi altra misura adeguata.

Tale proposta dovrà prevedere in particolare una procedura idonea a garantire la registrazione, il controllo ed il trasporto delle scorte depositate nell'altro Stato membro e dovrà tener conto dei principi formulati all'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

⁽¹⁾ Vedi pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

concernente l'approvazione di due modificazioni dello statuto dell'impresa comune
«Kernkraftwerk Lingen GmbH»

(68/417/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 47 e 50,

vista la decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1964, concernente la costituzione dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con le decisioni del 31 dicembre 1965 ⁽²⁾, del 22 dicembre 1966 ⁽³⁾ e del 27 giugno 1967 ⁽⁴⁾, ha approvato modificazioni dello statuto dell'impresa comune, in particolare aumentando ogni volta il capitale sociale;

considerando che l'assemblea generale dell'impresa comune ha deciso, nella riunione del 10 maggio 1968, di aumentare nuovamente il capitale sociale e di mo-

dificare l'articolo 16 dello statuto, aggiungendovi un terzo comma;

considerando che queste modificazioni sono conformi all'evoluzione prevista e ai principi di una sana gestione dell'impresa comune,

DECIDE:

Articolo 1

La modificazione degli articoli 4 e 16 dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH», allegata alla presente decisione, è approvata.

*Articolo 2*La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. LATTANZIO

⁽¹⁾ GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3642/64.⁽²⁾ GU n. 225 del 31. 12. 1965, pag. 3305/65.⁽³⁾ GU n. 240 del 27. 12. 1966, pag. 4037/66.⁽⁴⁾ GU n. 140 del 4. 7. 1967, pag. 7.

ALLEGATO

Modificazioni dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH»

1. L'articolo 4 dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» è modificato come segue:

«Articolo 4

Il capitale sociale della società ammonta a DM 79.800.000 (settantanove milioni ottocentomila Deutsche Mark) così ripartiti:

Due quote sociali da	DM	50.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	5.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	715.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	3.640.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	6.875.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	11.000.000,—	cadauna
Una quota sociale da	DM	5.115.000,—	
Una quota sociale da	DM	5.115.000,—	
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	12.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	162.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	850.000,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	1.562.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	2.500.000,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	1.162.500,—	cadauna».

2. Nell'articolo 16 dello statuto è inserito il seguente nuovo comma:

«c) la cessione di quote sociali o di una loro parte a società con sede al di fuori della Comunità, oppure a persone che non sono cittadini degli Stati membri della Comunità, nonché la sottoscrizione di quote sociali da parte di tali società o persone in caso di aumento del capitale sociale, sono subordinate all'approvazione del Consiglio delle Comunità europee.»

DECISIONE

del 20 dicembre 1968

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio relativa alla nomenclatura di taluni prodotti

(68/418/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO:

Articolo 1

La dizione «anche decapati» è eliminata dalle seguenti sottovoci della nomenclatura doganale comune agli Stati membri della CECA:

73.12 A, 73.12 B I, 73.13 B I a), b), c) e d), 73.13 B II b), c) e d), 73.15 A V a), 73.15 A VI a), 73.15 A VI b) 2, 73.15 B V a), 73.15 B VI b) 1 e 73.15 B VI b) 2 bb).

Articolo 2

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretariato generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1968.

Il Presidente

V. LATTANZIO

COLLANA «OBIETTIVI GENERALI ACCIAIO»

N. 3

MEMORANDUM SUGLI OBIETTIVI 1970

Metodi di previsione e risultati particolareggiati: sbocchi, materie prime, manodopera

1967 (francese, tedesco, italiano, olandese).

Prezzo: FF 25; DM 20; FB 250; Lit. 3.120; Fl. 18.

Il documento, terzo della collana «Obiettivi generali Acciaio», è concepito secondo un piano generale analogo a quello seguito per il primo volume della serie.

Esso riporta anzitutto il «Memorandum sulla definizione degli obiettivi generali» (già pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1966) nel quale si illustrano le condizioni fondamentali dello sviluppo dell'industria siderurgica nei prossimi anni.

Il documento comprende poi una serie di studi preparatori effettuati dai servizi dell'ex Alta Autorità e raggruppati in tre parti: sbocchi, materie prime, problemi di manodopera. A seconda dei casi, questi studi trattano problemi di metodo o presentano una serie di risultati non inclusi nel memorandum per lasciare a questo il carattere di documento di orientamento generale.

La prima parte illustra nei particolari i metodi seguiti per la stima dei bisogni interni di acciaio: stima delle attività nei settori di trasformazione dell'acciaio, sviluppo del consumo specifico, raffronto dei risultati con quelli ottenuti secondo i metodi globali. Tre allegati a questa parte trattano alcuni settori importanti (industria automobilistica, edilizia), gli scambi indiretti di acciaio e la concorrenza tra acciaio ed alluminio.

La seconda parte esamina le disponibilità di rottame ed il consumo di materie prime e di combustibili negli altiforni. Una tabella in allegato fornisce un'analisi particolareggiata del letto di fusione negli impianti di agglomerazione e negli altiforni in alcuni anni.

La terza parte ragguaglia infine sui problemi della manodopera nella siderurgia.

* * *

Le ordinazioni si ricevono agli Uffici di vendita e di abbonamento indicati sulla quarta pagina di copertina.

STUDI — SERIE CONCORRENZA

8213 — N. 6

PROGETTO DI STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI EUROPEE

127 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita: Lit. 3.750, FB 300;

All'inizio del 1966, la Commissione ha chiesto al prof. Sanders, decano della facoltà di diritto dell'Università di Rotterdam, d'iniziare, in collaborazione con gli esperti degli altri cinque paesi membri, lo studio dei problemi inerenti all'istituzione di un nuovo tipo di società, uniforme per tutta la Comunità. Ne è risultato un progetto di statuto per società anonime europee che la Commissione ha ritenuto opportuno pubblicare.

Benché si tratti di un progetto, di cui il prof. Sanders assume personalmente tutta la responsabilità, il documento riveste un enorme interesse. Il progetto fornisce anzitutto una base concreta, che finora mancava, alle discussioni in corso sull'opportunità di una tale forma di società e sulle disposizioni da includere nel suo statuto. Composto di tredici titoli e quasi duecento articoli, esso contiene infatti l'essenziale della normativa necessaria per la costituzione delle nuove società, la loro organizzazione interna, la loro formazione in gruppi, il loro funzionamento, il loro scioglimento, la loro trasformazione ed infine le fusioni delle società fra di loro e con altre società anonime della Comunità. Vi sono tracciate anche le grandi linee del regime fiscale e penale che dovrebbero venire applicati alla società anonima europea.

L'autore non ha eluso i delicati problemi inerenti in particolare alle condizioni di accesso alla società anonima europea, all'interpretazione uniforme del suo statuto, all'adozione di un registro europeo di commercio ed alla composizione degli organi della società in relazione alla funzione svolta dai rappresentanti dei lavoratori in alcuni Stati membri. Con le reazioni che non mancherà di suscitare, il progetto deve contribuire efficacemente all'avvento di una nuova forza giuridica, di cui le imprese europee, alle prese con le difficoltà della ristrutturazione, risentono ogni giorno maggiormente la necessità.

